



Spett.le
Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico
Direzione Mercati, Unità Mercati Gas
all'Ingrosso
Piazza Cavour, 5
20121 Milano
mercati@autorita.energia.it

25/05/2015

**Osservazioni di E.ON Italia al DCO 187/15/R/Gas "Attua-
zione del Regolamento UE 312/2014 della Commissione, in
materia di bilanciamento del gas naturale"**

E.ON Italia S.p.A.
Institutional
Relations, Licensing
& Regulatory Affairs
Via Andrea Doria, 41
00192 Roma
www.eon.it
Stefano Apuzzo
T +39 06 95056787
M +39 335-7257433
stefano.apuzzo@eon.com

Spett.le Autorità,

con la presente intendiamo esprimere i nostri commenti
agli orientamenti espressi dal regolatore sui temi ogget-
to della consultazione.

Premesse generali sul documento di consultazione

Il documento intende recepire le integrazioni e le modi-
fiche funzionali ad attuare in Italia il Regolamento Eu-
ropeo 312/2014, ed in particolare l'implementazione del
bilanciamento del sistema gas a livello comunitario. Seb-
bene il sistema italiano sia già coerente con taluni as-
petti del Regolamento, gli elementi ancora necessari al
suo totale recepimento riguardano la definizione di pro-
cedure, tempistiche e meccanismi di mercato fondamentali
per la sua attuazione. Tali elementi sono destinati a mo-
dificare radicalmente l'attuale sistema di mercato, ren-
dendo fondamentale, per gli operatori che ci operano, la
piena comprensione dei meccanismi e delle dinamiche ope-
rative ivi sottese.

L'obiettivo condiviso del nuovo meccanismo di bilancia-
mento deve essere lo sviluppo di un mercato all'ingrosso
nel quale gli utenti della rete possono bilanciare le lo-
ro posizioni in maniera efficiente attraverso lo scambio

Sede legale
Via Vespucci 2
20124 Milano

Capitale Sociale
€ 500.000.000,00
i.v.
P.Iva / C.F.
04732570967
R.E.A. 1768583
Soggetta a direzione
e coordinamento del
socio unico
E.ON SE

di risorse di flessibilità con meccanismi di mercato che non riducano gli attuali livelli di liquidità.

Quindi, seppure comprendendo la necessità di rispettare la scadenza di ottobre 2015 prevista per la sua attuazione a livello comunitario, riteniamo imprescindibile non solo una piena e chiara comprensione dei tali nuovi meccanismi di bilanciamento (e di come questi impattino sulla determinazione del prezzo di sbilanciamento), ma anche la necessità di definire ed armonizzare tutti gli elementi che concorrono al disegno complessivo del nuovo sistema. Tale disegno, infatti, non può e non deve prescindere da una perfetta interrelazione dei diversi meccanismi che lo compongono: la mancanza di un quadro completo (pensiamo ad esempio all'assenza di regole chiare nella determinazione del prezzo di sbilanciamento nei casi di emergenza gas, la cui definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di certo influenza le azioni di bilanciamento degli operatori; o la mancata definizione del sistema di incentivi/penali sugli interventi del Responsabile di Bilanciamento (RdB) sul mercato; o alla incertezza sulla definizione delle metodologie e limiti alla rinomina intra-day sugli stoccaggi; la auspicata armonizzazione delle nuove disposizioni tecnico operative della piattaforma di mercato con quelle ad oggi in vigore) non consente agli Utenti di bilanciamento di comprendere e valutare appieno gli impatti di tali modifiche regolatorie nel mercato in cui operano.

Sebbene alcuni temi vengano spiegati e analizzati in modo esaustivo, come detto, permangono diversi temi rilevanti ancora da definire e rimandi a consultazioni successive; crediamo quindi necessario un periodo transitorio che consenta di regolamentare efficientemente e chiaramente tutti questi aspetti definendo *ex ante* un disegno completo ed esaustivo della normativa in materia.

La maggiore autonomia data nel nuovo sistema al RdB non deve tradursi in maggiore incertezza e indeterminazione delle azioni che gli operatori porranno in essere per bilanciare la loro posizione, e di certo, non può configurare situazioni di mercato in contrasto con il dettato europeo. L'intervento del RdB sul mercato dovrebbe essere finalizzato al bilanciamento, sicuramente efficiente, ma di certo marginale e residuale del sistema, evitando di influenzare le dinamiche di mercato; il documento, viceversa, non mette in luce i criteri e le modalità con cui il RdB interverrà sul mercato, le tempistiche e l'ordine di merito degli strumenti di cui disporrà per bilanciare la rete (invece definiti in modo chiaro nel Regolamento). La stessa determinazione del livello di *small adjustment*

da parte del RdB deve seguire l'obiettivo, condiviso a livello europeo, di incentivare gli operatori a bilanciare le proprie posizioni. Deve essere commisurato all'effettiva possibilità degli operatori di bilanciare le proprie posizioni, e questo, come è evidente, dipende dalla conoscenza di quelli che saranno gli sbilanciamenti sulla rete, nonché delle modalità e tempistiche per accedere agli strumenti necessari a porvi rimedio. La sua determinazione non può prescindere dall'analisi della liquidità del mercato e dalla definizione dei criteri con cui il trasportatore maggiore opererà per bilanciare la rete: anche quest'aspetto non è trattato dal documento.

Un sistema efficiente di bilanciamento deve predisporre e garantire tutti i possibili strumenti di flessibilità agli utenti, inclusa una flessibilità della domanda; efficienza significa anche introdurre cicli di rinomina oraria su tutte le risorse nel giorno gas.

Chiarezza e trasparenza divengono allora parole d'ordine fondamentali e, anche se sembrerebbe andare in questa direzione la predisposizione di un testo integrato per la razionalizzazione della normativa sul mercato all'ingrosso, riteniamo che una sistematizzazione della materia richieda ancora evidenti sforzi.

Osservazioni agli spunti della consultazione

Spunto Q1- Ritenete che vi siano ulteriori aspetti in materia di notifiche di scambio che debbano essere presi in considerazione?

Riguardo i criteri di implementazione di notifiche di scambio, ed in particolare l'esigenza di adeguare le condizioni per l'accesso e lo scambio al PSV in modo da ridurre al minimo i tempi per processare le notifiche di scambio tra utenti (garantendo notifiche vicine al momento in cui i quantitativi di gas vengono scambiati), segnaliamo l'esigenza di un allineamento tra le tempistiche di apertura e chiusura della seconda sessione del PSV con quelle di rinomina nel giorno gas G.

Apprezziando e condividiamo l'idea esposta nel documento di sottoporre le proposte di modifica delle Condizioni di accesso al PSV alle stesse procedure di approvazione già vigenti per le proposte di aggiornamento dei Codici di Rete: sottoporre a consultazione anche questo tipo di modifiche, riteniamo costituisca un momento di condivisione delle problematiche riscontrate dagli operatori su deter-

minati temi e, allo stesso tempo, configuri uno strumento utile al perseguimento di una maggiore trasparenza e conoscenza del sistema.

Spunto Q2 - Si concorda coi principi sopra esposti circa la natura non prescrittiva delle norme sull'intervento del RdB nel mercato?

La natura non prescrittiva delle disposizioni del Regolamento europeo sulle disposizioni riguardanti gli interventi di bilanciamento del RdB è sicuramente condivisa: è rappresentativa del nuovo e diverso ruolo del RdB e degli Utenti di bilanciamento all'interno del sistema. Da un lato un operatore che provvede all'eventuale bilanciamento residuo della rete, e dall'altro gli utenti che operano nel sistema, chiamati a bilanciare il proprio portafoglio attraverso oneri di sbilancio commisurati ai costi.

Spunto Q3 - Si ritiene necessario prevedere specifici obblighi in capo al RdB circa la definizione e pubblicazione delle modalità adottate per la decisione di intraprendere azioni di bilanciamento? Oppure ritenete che sia sufficiente definire un sistema di incentivi che implicitamente stimoli il RdB a rendere disponibili agli utenti le informazioni più efficaci per l'efficienza del bilanciamento stesso?

Il RdB è chiamato a mantenere la rete entro i limiti operativi, senza intervenire direttamente sulle risorse degli operatori, perseguendo l'efficienza del bilanciamento marginalmente, attraverso l'acquisto di prodotti *title* che non modificano le quantità immesse e prelevate dal sistema. Sottolineiamo nondimeno che le azioni e gli strumenti utilizzati dal RdB per bilanciare la rete sono in grado di influenzare il risultato finale del prezzo di sbilanciamento sul mercato del gas, ed in quanto tali, devono essere note *ex ante* al sistema.

SRG, come riportato nel documento, potrà intervenire sul mercato, come un qualsiasi altro operatore, acquistando o vendendo *prodotti title* e/o intervenendo sulle proprie disponibilità di stoccaggio e/o sul *line pack*, qualora i risultati delle altre azioni previste siano insufficienti a bilanciare il sistema. Ma la sua azione, come ci ricorda l'Autorità nel documento di consultazione, deve essere minimizzata e attuata solo quando il complesso delle azioni degli utenti non siano sufficienti, ottimizzando il proprio fabbisogno. La differenza con un operatore normale consiste nel fatto che il fine ultimo del RdB è garantire in modo efficiente la gestione del bilanciamento e

non massimizzare i risultati della propria azione sul mercato o sulla determinazione del prezzo. Da un lato la preventiva conoscenza di tutti gli Utenti di bilanciamento circa gli strumenti e le metodologie di intervento del RdB, dall'altro la introduzione di un chiaro sistema di verifiche e di incentivi/penali sull'efficienza delle sue azioni (argomento che invece il regolatore rimanda ad una successiva consultazione), restano entrambi elementi imprescindibili per l'avvio del nuovo sistema di bilanciamento; riteniamo addirittura che, come altri strumenti regolatori, essi debbano essere soggetti ad un continuo aggiornamento sulla base dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita dall'RdB. Relativamente all'idea, tra l'altro condivisa, di rendere pubbliche le modalità e i parametri che incidono sulle decisioni prese per bilanciare il sistema (ripetiamo, tra quelle note *ex ante*), suggeriamo che queste informazioni siano rese disponibili con maggiore frequenza rispetto a quella annuale prefigurata da SRG nelle sue proposte di aggiornamento del Codice di Rete.

Spunto Q4 - Si condivide l'opportunità di rimuovere il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema ai fini del bilanciamento giornaliero?

L'utilizzo dello stoccaggio per il bilanciamento operativo da parte del RdB potrebbe sicuramente avere l'effetto di modificare il bilancio giornaliero degli Utenti perché influisce sugli interventi che essi devono intraprendere per bilanciare le loro posizioni. Ciò nonostante, allo stato attuale, non vengono forniti elementi sufficienti per valutare la sua rimozione; pensiamo che il suo possibile utilizzo da parte di SRG (seppure, ripetiamo, di natura residuale) debba essere altro argomento oggetto di opportuna valutazione da parte dell'Autorità e degli operatori.

Spunto Q5 - Si condivide l'opportunità di rimandare a successiva valutazione le modalità di gestione oraria del bilanciamento e l'introduzione di prodotti temporal, obblighi infragiornalieri nonché la rimozione o riduzione dell'accesso da parte del RdB al servizio di stoccaggio per la modulazione oraria?

Il Regolamento europeo prevede che l'approvvigionamento della gestione oraria del bilanciamento avvenga attraverso il mercato. Ciò nonostante condividiamo l'opportunità di rimandare a successiva valutazione i meccanismi che lo

regolano e comunque ricordando quanto espresso nelle premesse generali sulla necessità di una definizione complessiva, trasparente e anticipata dell'intero sistema di bilanciamento.

Spunto Q6 - Si condivide l'impostazione normativa illustrata riguardo all'introduzione delle rinomine?

Spunto Q7 - Ritenete che vi siano controindicazioni e inefficienze nel prevedere che in una prima fase di avvio le rinomine infragiornaliere presso lo stoccaggio siano effettuate con frequenza superiore all'ora? Ed eventualmente qual è il numero minimo di cicli di rinomina infragiornalieri che ritenete necessari e in che orari?

Condividiamo l'impostazione del documento sul tema delle nomine e delle rinomine.

Riteniamo tuttavia importante sottolineare che l'esistenza di un ciclo di rinomine maggiormente frequente aumenta la possibilità degli utenti di ricorrere al bilanciamento del proprio portafoglio e del sistema nel suo complesso: maggiori cicli di rinomina infragiornaliera dovrebbero essere introdotti nei Codici (trasporto, stoccaggio e rigassificazione) come elemento di maggiore flessibilità del sistema: a tale proposito riteniamo necessario un loro tempestivo aggiornamento.

La maggiore responsabilità degli Utenti di bilanciamento deve in ogni caso essere imprescindibilmente accompagnata da una conoscenza approfondita e puntuale delle stime dei consumi di ciascuno dei punti della rete da loro serviti; a cicli di nomine e rinomine infragiornaliere devono corrispondere necessariamente informazioni infragiornaliere (da parte del RdB) su stime dei consumi per singolo utente del bilanciamento (e non certo per aggregato del punto di riconsegna della rete di trasporto). Solo un meccanismo così strutturato è in grado di garantire all'Utente la possibilità di bilanciare il proprio portafoglio e minimizzare gli oneri legati allo sbilanciamento.

Questo tipo di intervento concorre al perseguimento dell'obiettivo generale di maggiore flessibilità degli strumenti di bilanciamento. Sottolineiamo che allo stato attuale, le rinomine non sono consentite presso tutti i punti di interconnessione alla rete di trasporto e che, per gli scopi di cui sopra, diventa essenziale anche l'avvio di adeguate procedure di coordinamento operativo tra gli operatori infrastrutturali interconnessi.

Per ciò che attiene ai Punti di Riconsegna, condividiamo i principi generali esposti: in tali punti, infatti, le

nomine sui volumi sottesi costituiscono un elemento informativo rilevante sui flussi attesi nella rete. Lo spunto è utile anche per sottolineare all'Autorità l'importanza di pensare a nuove regole che introducano, nei punti di riconsegna allacciati ad impianti termoelettrici, una flessibilità di certo utile per il sistema. Uno studio approfondito sull'andamento dello sbilanciamento gas potrebbe sicuramente evidenziare il tipo di correlazione tra i prezzi di sbilanciamento che ivi si formano e l'andamento e le metodologie con cui gli impianti sottesi vengono dispacciati sul mercato elettrico; su questo assunto, la definizione di nuovi e differenti meccanismi di prenotazione delle capacità di trasporto (anche su base giornaliera), introdurrebbe una ulteriore flessibilità per l'Utente di bilanciamento che fornisce tali punti. Consentirebbe una ottimizzazione del suo intervento sul mercato di bilanciamento in funzione del dispacciamento di tali impianti sul mercato elettrico.

Riguardo lo stoccaggio, infine, riteniamo che il numero di cicli di rinomina del nuovo sistema dovrebbe essere tale da lasciare agli utenti la massima flessibilità nei limiti dei vincoli tecnici dello stoccaggio. Tale numero dovrebbe in ogni caso essere coerente con la frequenza con cui gli operatori vengono aggiornati dal Responsabile del bilanciamento nel corso del Giorno-gas.

Spunto Q8 - Condividete le considerazioni sopra effettuate in materia di formazione dei prezzi di sbilanciamento? In particolare condividete l'applicazione di prezzi duali in situazione di "emergenza" pari al prezzo definiti amministrativamente solo all'utente sbilanciato nello stesso verso del sistema?

In linea generale, condividiamo le considerazioni fatte dall'Autorità in materia di formazione dei prezzi di sbilanciamento. Infatti, lo *small adjustment*, ossia un piccolo differenziale di prezzo applicato a quello di sbilanciamento (criterio già presente nell'attuale regolazione) deve essere tale da minimizzare gli oneri di bilanciamento da parte degli operatori e al contempo deve uniformarsi con i prezzi presenti sui mercati internazionali in modo da non determinare impatti negativi sugli scambi di gas alle frontiere. Come ricordato nelle premesse generali, la determinazione del livello di *small adjustment* da parte del RdB deve seguire l'ottica di incentivare gli operatori a bilanciare le proprie posizioni: la sua determinazione non può prescindere dall'analisi della liquidità del mercato e dalla defini-

zione dei criteri con cui il trasportatore maggiore opererà per bilanciare la rete.

Richiamiamo la necessità di definire tale differenziale in modo rigoroso, specificando in dettaglio i criteri seguiti per rispettarne ad uno ad uno gli obiettivi che lo stesso persegue. Ed invero i principi e gli obiettivi da perseguire prevedono che la dimensione e le modalità di applicazione dello *small adjustment* siano commisurate alle effettive possibilità per gli utenti di prevedere sbilanciamenti e porvi rimedio, spingendo gli operatori ad equilibrare la propria posizione. Nelle proposte di modifica del Codice di Rete, SRG viceversa, non indica assolutamente i criteri seguiti per la sua determinazione.

Un principio importante che a nostro parere deve essere applicato è quello della gradualità: il dimensionamento dello *small adjustment* deve essere commisurato all'evoluzione sia al grado di liquidità del mercato che della qualità dei dati forniti dal TSO. Occorre a tale proposito tenere in considerazione che già un sistema di prezzi duali, al di là del valore associato allo *small adjustment*, costituisce un meccanismo incentivante al bilanciamento della posizione del singolo Utente.

Riguardo la determinazione del prezzo in fase di emergenza del sistema, riteniamo condivisibile l'impostazione di confermare l'applicazione di prezzi duali in tali evenienze, definiti amministrativamente e, come ricordato dal Regolamento UE, applicati ai soli utenti sbilanciati nello stesso verso del sistema; riteniamo tuttavia necessaria e imprescindibile la tempestiva consultazione da parte dell'autorità sulla determinazione dei prezzi delle risorse attivate in fase di emergenza.

Spunto Q9 - Si concorda con la necessità di introdurre meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di erogazione ed iniezione in stoccaggio?

Spunto Q10 - Ritenete efficienti i meccanismi sopra prospettati? Quale dei due meccanismi ritenete preferibile (asta esplicita o implicita)?

Riguardo al tema delle congestioni delle capacità di erogazione/iniezione in stoccaggio, intendiamo evidenziare quanto richiamato dal documento stesso ed in particolare l'esigenza che dall'introduzione del nuovo regime di bilanciamento non possa derivare una diminuzione dei livelli di liquidità e di efficienza del mercato fin qui raggiunti.

Riteniamo sia necessario che tutta la capacità disponibile del sistema venga resa disponibile agli Utenti per bilanciare le proprie posizioni. Pensiamo occorra analizzare approfonditamente le misure volte a scongiurare situazioni di congestione, affiancando ad appositi meccanismi di UIOLI della capacità, anche apposite sessioni per cessioni della punta di stoccaggio. Nel trasporto, infatti, l'applicazione di tale principio è subordinata comunque alla possibilità per l'Utente di cedere la capacità inutilizzata (a condizioni ragionevoli).

Venendo alle proposte avanzate nel documento, ed in particolare alla introduzione di aste, occorre evidenziare che tale previsione manca di aspetti determinanti per la sua condivisione, come le modalità di intervento del RdB, la frequenza e le modalità di attivazione delle sessioni ad asta e la natura del conferimento implicito della punta di stoccaggio (continua o interrompibile). Altrettanto poco chiaro è la modalità con cui il prezzo d'asta, in questo caso, concorrerà alla determinazione del prezzo di sbilanciamento.

Tali meccanismi, bene accettati dalla scrivente, dovrebbero essere coerenti con le disposizioni del Regolamento e al tempo stesso consentire una congrua valorizzazione della risorsa stoccaggio. La frequenza e le tempistiche con cui le aste verrebbero condotte dovrebbe perseguire una coerenza con i cicli di rinomina delle varie risorse di flessibilità in modo da non interferire sulla frequenza e sui limiti di rinomina da parte degli utenti titolari, assicurando nel contempo la massima partecipazione degli operatori.

Spunto Q11 - Quanto ritenete debba essere esteso il periodo di disponibilità delle informazioni e degli strumenti richiesti dal nuovo regime di bilanciamento prima dell'avvio dello stesso?

Spunto Q12 - Quali informazioni e strumenti si ritengono indispensabili per il periodo di prova prima dell'avvio? E quali al momento dell'avvio del sistema?

Come già ricordato nelle premesse, riteniamo indispensabile che tutte le informazioni, gli strumenti e le relative tempistiche per la completa attuazione delle disposizioni del Balancing NC, debbano essere noti e chiari a tutti gli utenti del sistema con congruo anticipo e comunque prima dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento gas.

Distinti saluti